



COMUNE DI CASTELDACCIA

Città Metropolitana di Palermo

www.comune.casteldaccia.pa.it

AREA V[^]

*PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO – RIQUALIFICAZIONE
URBANA - IGIENE URBANA – LL.PP. – PATRIMONIO COMUNALE -*

Servizio di “Nolo a caldo di auto compattatore da ≥ 25 mc” per mesi
6 (sei) -CIG: 84724685C5

CAPITOLATO D'ONERI

IL RESPONSABILE DELL'AREA V[^]

(Arch. Maria De Nardo)



Servizio di nolo a caldo auto compattatore a caricamento posteriore

INDICE:

- Art. 1– Oggetto e procedure di affidamento del servizio
- Art. 2– Servizio in appalto
- Art. 3– Quantità e modalità operative del Servizio
- Art. 4– Caratteristiche tecnico-funzionali automezzi
- Art. 5– Durata dell'appalto
- Art. 6– Corrispettivi dell'appalto
- Art. 7– Modalità di pagamento dei corrispettivi dell'appalto
- Art. 8– Manutenzione delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi in appalto
- Art. 9– Il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento o recupero
- Art. 10– Smaltimento dei rifiuti
- Art. 11– Gestione dei rifiuti
- Art. 12– Servizi supplementari aggiuntivi ed occasionali
- Art. 13– Cooperazione
- Art. 14– Personale in servizio
- Art. 15– Sicurezza sul lavoro
- Art. 16– Esecuzione d'ufficio
- Art. 17– Penalità
- Art. 18– Obbligo di continuità dei servizi
- Art. 19– Risoluzione del contratto
- Art. 20– Responsabilità
- Art. 21– Osservanza delle leggi e dei regolamenti
- Art. 22– Controversie
- Art. 23– Rinvio a disposizione di legge
- Art. 24– Tracciabilità
- Art. 25– Tutela contro azioni di terzi
- Art. 26– Trattamento dati personali
- Art. 27– Deposito cauzionale
- Art. 28– Modificazioni servizi
- Art. 29– Firma del contratto
- Art. 30– Spese ed oneri fiscali
- Art. 31– Riservatezza
- Art. 32– Disposizioni finali
- Art. 33– ALLEGATI

Art. 1- Oggetto e procedure di affidamento del servizio

1.Nel rispetto della normativa vigente, il Comune di Casteldaccia, provvederà mediante gara di appalto all'affidamento del seguente servizio: **"Servizio di nolo a caldo di auto compattatore a caricamento posteriore"**, occorrente per l'espletamento del servizio pubblico di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti e raccolti nel territorio comunale per mesi 6 (SEI) secondo le modalità e nei termini prescritti nel presente capitolato e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. I servizi di nolo a caldo oggetto dell'appalto e contemplati nel presente capitolato costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare una elevata protezione dell'ambiente nonché di preservare le risorse naturali ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del D. Lgs. 03.04.06 n. 152.

2.Nel presente Capitolato per l'appalto dei servizi occorrenti oltre alle norme di carattere generale e specifiche in materia, si è tenuto conto dell'impiego, delle caratteristiche dei mezzi da utilizzare nonché delle tariffe degli automezzi e del trasporto agli impianti di smaltimento e/o recupero finale dei rifiuti;

3.L'aggiudicazione del servizio avviene nel rispetto delle procedure di gara individuate dal Bando e Disciplinare di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'importo complessivo posta a base d'asta;

Art. 2- Servizio in appalto

1.Il servizio è il nolo a caldo di auto compattatore a caricamento posteriore da \geq MC.25 avente le caratteristiche ed i requisiti tecnici minimi di cui all'allegato tecnico - **ALLEGATO "C" - SCHEDA TECNICA - AUTOMEZZO NOLO A CALDO** - che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato d'Oneri;

2.Il servizio deve essere svolto dall'Appaltatore secondo la usuale formula del "Nolo a Caldo" con propri mezzi, personale ed a proprio rischio.

Art. 3- Quantità e modalità operative del Servizio

1.Le quantità previste e quantificate per l'esecuzione del servizio per mesi 6 (SEI) sono n°175 servizi di nolo a caldo di auto compattatore (Vedi **ALLEGATO "A" - COMPUTO ESTIMATIVO COSTO SERVIZIO NOLO A CALDO**) nelle modalità e quantità adeguate alle necessità a garantire il corretto espletamento del servizio pubblico di raccolta, garantendo al contempo la capacità di fronteggiare eventuali casi di maggiore necessità.

2.Nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono ammessi servizi di nolo in aumento o in diminuzione finalizzati alla migioria funzionale del servizio di raccolta, anche se tali noli comportino modifiche sostanziali alle prestazioni del contratto senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare diritti o indennità a compenso delle variazioni.

3.In caso di servizio di nolo in aumento verrà corrisposto esclusivamente il costo giornaliero per ogni mezzo richiesto.

4.Eventuali noli aggiuntivi saranno concordati e sottoscritti con apposito verbale.

5.Il servizio sarà effettuato tutti i giorni comprese le domeniche ed i giorni festivi, dalle ore 6,00 sino ad ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le ore 13.00 fatte salve cause di forza maggiore.

6.I noli sono onnicomprensivi dei viaggi di andata e ritorno dei mezzi dagli impianti di conferimento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti, dei carburanti, dei lubrificanti, degli operatori dei mezzi, degli oneri previdenziali e assicurativi e per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., e di quant'altro non specificato.

7.Le quantità previste in appalto stimate sono suscettibili di eventuali variazioni dettate dalle reali esigenze operative del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

8.La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, nell'ambito della quantità massima annua di noli richiedibili in forza del presente capitolato, un numero giornaliero di auto compattatore sufficienti a garantire la fornitura dei mezzi richiesti anche in a caso di guasto o fermo in discarica.

Art. 4- Caratteristiche tecnico-funzionali automezzi

1.Per l'esecuzione dei servizi del presente capitolato, appaltatore deve impiegare automezzi efficienti e in perfette condizioni d'uso, in numero e tipologia aventi le caratteristiche ed i requisiti tecnici minimi di cui all'allegato tecnico - **ALLEGATO "C" - SCHEDA TECNICA - AUTOMEZZO NOLO A CALDO** -

2.La ditta dovrà produrre un elenco dei mezzi opportunamente iscritti all'Albo Gestori Ambientali che è in condizioni di noleggiare in un numero tale che in caso di impedimento venga costantemente assicurato il ricambio.

3.I mezzi devono essere immatricolati per la prima volta non anteriormente al 2014 e devono essere collaudati, assicurati e revisionati.

4. I mezzi dovranno essere già all'atto dell'inizio del servizio perfettamente funzionanti, rispettare tutte le norme igieniche e di sicurezza dei lavoratori e risultare idonei alla circolazione tenuto conto delle caratteristiche della rete stradale esistente.

5. I mezzi impiegati per la raccolta e trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta e dotati dei dispositivi di legge per la segnalazione visiva e sonora delle operazioni di carico e conformi alle norme UNI EN 1501.

6. Gli auto compattatori utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno poter consentire il conferimento degli automezzi satellite del servizio di raccolta PAP (Porta a Porta).

7. Qualora i mezzi, le attrezzature dovessero subire un'obsolescenza tecnica, tecnologica o funzionale tale da non consentirne il normale utilizzo, a seguito dell'emanazione di nuove norme l'impresa è tenuta ad assicurarne la sostituzione integrale.

8. La ditta appaltatrice dovrà mettere in esercizio attrezzature operative idonee per l'esecuzione dei servizi previsti in appalto e che risultino in regola con la normativa vigente, fornendo al Comune prima dell'immissione in servizio l'elenco di tali attrezzature.

9. Tutti gli automezzi e le attrezzature dovranno essere mantenute in buono stato, puliti e lavati regolarmente ed assoggettati ad un piano di sanificazione periodica.

10. L'amministrazione comunale avrà la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi della qualità e della idoneità dei mezzi e di disporre affinché quelli non idonei siano o sostituiti o resi nuovamente idonei. La ditta appaltatrice sarà tenuta a provvedervi nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l'amministrazione comunale.

11. I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che la ditta appaltatrice avrà cura di garantire in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.

12. L'impresa è in ogni caso tenuta, a suo esclusivo carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi per lo svolgimento del servizio, in modo da garantirne la piena efficienza per il conseguente integrale espletamento dei servizi previsti nel capitolato.

Art. 5- Durata dell'appalto

1. L'appalto ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di avvio del servizio indicata nel contratto di appalto da stipularsi tra l'Ente appaltante e la Ditta Aggiudicataria.

2. L'aggiudicatario si impegna, anche nelle more della stipula del contratto, a prestare il servizio entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, fermo restando che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, sarà riconosciuta unicamente la quota di canone proporzionale ai noli a caldo di automezzi effettuati.

Art. 6- Corrispettivi dell'appalto

1. L'importo complessivo del servizio a corpo, posto a base d'asta desunto dal computo metrico estimativo dei costi e dal quadro economico di spesa allegati al presente Capitolato è pari ad €94.325,00 ed €1.925,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa per mesi 6 (SEI).

2. L'offerta dell'impresa verrà effettuata dalla stessa in base a calcoli di sua convenienza e di sua responsabilità. I dati contenuti negli allegati (ALLEGATO "A" - COMPUTO ESTIMATIVO COSTO SERVIZIO NOLO A CALDO - ALLEGATO "B" - QUADRO ECONOMICO COSTO SERVIZIO NOLO A CALDO) sono da ritenersi puramente indicativi e finalizzati alla determinazione dell'importo da porre a base di gara. Pertanto l'impresa nulla potrà pretendere se alla conclusione del servizio non otterrà l'utile previsto.

3. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, il Comune di Casteldaccia corrisponde alla ditta appaltatrice il costo ordinario mensile, corrispondente al calcolo dei quantitativi di noli effettuati nel periodo di riferimento e relativo al costo giornaliero del nolo a caldo risultante dal ribasso offerto sull'importo presunto posto a base di gara frazionato per il numero degli interventi di automezzi ordinati e richiesti dagli uffici comunali preposti.

4. La durata di ogni nolo è contabilizzata dall'inizio delle operazioni per le quali il/i mezzo/i è/sono impiegato/i fino al completamento delle stesse.

5. Il costo per il servizio di nolo a caldo si intende remunerativo per le prestazioni d'opera previste nel presente capitolato d'appalto da eseguirsi secondo le eventuali modalità previste.

6. Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, dovendosi ritenere assodato che l'Appaltatore abbia eseguito le dovute analisi estimative propedeutiche al ribasso offerto.

7.I costi ordinari mensili comprendono tutte le spese dirette e indirette per il personale, compresi gli oneri per la sicurezza, i contributi e gli accantonamenti, gli oneri di ammortamento e gli interessi, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili, i consumi, le spese generali, gli oneri accessori e quanto altro necessario per l'espletamento a regola d'arte dei servizi in appalto.

Art. 7- Modalità di pagamento dei corrispettivi dell'appalto

1.La liquidazione avverrà con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità del Comune di Casteldaccia e da quanto previsto dalla normativa vigente, dalla data di ricevimento all'ufficio protocollo generale della ragioneria di regolare fattura, da far pervenire successivamente al primo giorno del mese successivo alle scadenze e previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) e a seguito di accertamento da parte dell'ufficio comunale sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite.

2.Ciascuna fattura emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il riferimento al contratto d'appalto cui si riferisce, il codice CIG e dovrà essere spedita alla stazione appaltante elettronicamente.

3.Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'affidatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto: qualora l'affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC dall'amministrazione comunale. Quest'ultima potrà altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico dell'affidatario della prestazione del servizio non adempiuta.

4.In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria del capogruppo.

5.Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili all'amministrazione comunale, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte della ditta appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.

6.L'amministrazione comunale potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati e forniti dalla ditta appaltatrice a mezzo di P.E.C. contenente l'indicazione specifica delle inesattezze individuate.

Art. 8- Manutenzione delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi in appalto

1.L'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei mezzi impiegati. In caso di comprovata inidoneità dei mezzi, l'amministrazione aggiudicatrice ordinerà che siano eseguite tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla verifica, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, nel caso di difetti maggiori, la sostituzione. In questo caso, le attrezzature dovranno possedere caratteristiche analoghe alle attrezzature sostituite.

Art. 9- Il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento o recupero

1.Le tipologie di rifiuti oggetto del presente appalto, escluse quelle in altro modo specificate, dovranno essere trasportate dalla Ditta Appaltatrice presso l'impianto autorizzato di trattamento/smaltimento individuato dall'Amministrazione Comunale.

2.Per gli impianti siti entro una distanza pari o inferiore a 150 Km (per singola tratta), dai confini del Comune di Casteldaccia, la Ditta Appaltatrice effettuerà il trasporto del rifiuto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

3.Per gli impianti ubicati a distanze superiori a 150 Km (per singola tratta), dai confini del Comune di Casteldaccia l'Amministrazione Comunale riconoscerà alla Ditta Appaltatrice i maggiori oneri relativi al trasporto in base ai costi sostenuti; all'Appaltatore verranno riconosciuti, per il percorso eccedente, i maggiori oneri relativi al trasporto, a discrezione dell'Amministrazione aggiudicatrice, di un importo presunto a base di gara di 0,10 euro/tonnellata/Km oltre IVA di Legge. La distanza è calcolata sul percorso giornaliero di raccolta e svuotamento dei cassonetti, dislocati nelle postazioni di raccolta e dalla distanza dal centro del Comune di Casteldaccia all'impianto di destinazione.

4.Le operazioni di carico dei rifiuti dovranno essere condotte al fine di consentire il raggiungimento della portata massima ammessa dal mezzo.

5.La stazione Appaltante verificherà pertanto attraverso i F.I.R. la portata di ogni singolo trasporto condotto a smaltimento, il quale non dovrà essere inferiore alla predetta portata massima prevista dal relativo libretto di circolazione del veicolo in considerazione.

6.Sotto tale quantitativo si applicherà una penale, salvo che il carico non completo derivi da una concreta contingenza di servizio riscontrata nell'unità operativa locale e venga attestata dal responsabile dei servizi di raccolta in contraddittorio con la ditta appaltatrice.

7. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

8. Le operazioni di caricamento dei rifiuti dovranno essere eseguite in modo da evitare dispersioni nelle aree circostanti.

9. Il trasporto dovrà avvenire adottando tutte le precauzioni, prescrizioni e garanzie di igiene e sicurezza stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

10. Durante le fasi di trasporto dovrà essere evitata, nel modo più assoluto, l'esalazione di odori sgradevoli e la dispersione di rifiuti, polveri e/o liquami verso l'ambiente esterno.

11. Tutti i trasporti dei rifiuti effettuati presso i soggetti incaricati al trattamento finale, ecc., dovranno essere accompagnati dal relativo formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.), compilato con le modalità previste dal D. Lgs. n. 152/2006, copia del quale dovrà essere consegnata agli uffici preposti dopo l'avvenuto conferimento.

12. Il trasporto agli impianti autorizzati dovranno essere effettuati con mezzi idonei allo scopo, autorizzati secondo le relative norme di legge.

13. È fatto divieto alla ditta appaltatrice di fare sostare in luogo di pubblico transito e con continuità l'automezzo adibito alla raccolta/carico/trasporto, salvo le posizioni predeterminate e diverse disposizioni concordate di volta in volta con l'amministrazione comunale.

14. Eventuali richieste dell'Appaltatore di esecuzione dei servizi in orari diversi da quelli previsti, in corso d'opera, devono essere preventivamente approvate dall'Appaltante e non possono comportare alcun onere aggiuntivo a carico della committente.

Art. 10- Smaltimento dei rifiuti

1. I costi derivanti dallo smaltimento finale della rifiuti saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

2. L'amministrazione comunale, cui competono gli oneri relativi allo smaltimento del rifiuto indifferenziato, comunicherà alla ditta appaltatrice i siti individuati dalla stessa per il conferimento delle raccolte sul territorio comunale.

Art. 11- Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti in appalto, provenienti dai servizi oggetto dell'appalto, è soggetta alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 12- Servizi supplementari aggiuntivi ed occasionali

1. I servizi dovranno essere espletati anche in occasione di particolari ricorrenze di calendario, feste, manifestazioni pubbliche, ecc. senza alcun onere aggiuntivo. In tali occasioni gli stessi servizi potranno subire potenziamenti su indicazione del Comune.

Art. 13- Cooperazione

1. È fatto obbligo al personale dipendente della ditta appaltatrice di segnalare all'Amministrazione comunale, quelle circostanze e/o fatti, che rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

2. La ditta appaltatrice dovrà farsi carico della gestione dei formulari, della tenuta dei registri di carico e scarico e della trasmissione dei dati necessari alla compilazione del MUD. La ditta appaltatrice dovrà consegnare una copia dei formulari, completamente e correttamente compilata, al comune di Casteldaccia con massima tempestività. Con frequenza da concordare con l'Amministrazione comunale la ditta appaltatrice si impegna a verificare e comunicare tutto ciò che si ritiene opportuno per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi in gestione.

3. Le attività descritte nel presente articolo rientrano ad ogni effetto nel canone d'appalto.

Art. 14- Personale in servizio

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato d'appalto, la ditta appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti

2. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla ditta appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

3. La ditta appaltatrice sarà tenuta a:

- a) ad assumere, ai sensi dell' ex art. 6 del C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE vigente, tutto il personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto, conservandolo allo stesso inquadramento in essere;

- b) osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C. C.C.N.L. UTILITALIA ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
 - c) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - d) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, completo di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 e successive modifiche ed integrazioni.
 - e) Qualora richiesto dall'amministrazione comunale, la ditta appaltatrice sarà tenuta a trasmettere alla stessa copia dei versamenti contributivi eseguiti (DURC).
 - f) Il personale dipendente dalla ditta appaltatrice dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal C.C.N.L. UTILITALIA e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio.
4. Il personale in servizio:
- a) dovrà essere fornito, a cura e spese della ditta appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e a norma del vigente C. C.C.N.L. UTILITALIA e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con disciplinare tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 Giugno 1995 e s.m.i.;
 - b) dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dall'amministrazione comunale in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dalla ditta appaltatrice stessa;

Art. 15– Sicurezza sul lavoro

1. Il Comune considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.
 2. La ditta appaltatrice, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente capitolato d'appalto, ha l'obbligo di predisporre il "piano di sicurezza" e i "documenti di valutazione dei rischi" previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
 3. All'atto della presa in carico del servizio la ditta appaltatrice dovrà trasmettere copia del suddetto piano unitamente al nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di prevenzione e protezione previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni; indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, la ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione.
 4. In particolare la ditta appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e d integrazioni, relative all'attuazione delle direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
 5. Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25 Luglio 1996 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/368/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.Lgs del 4 Dicembre 1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I – Dispositivi di protezione individuale), e loro successive modificazioni o integrazioni.
 6. I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
 7. Tutti i mezzi impiegati nel servizio dovranno essere immatricolati con classe riferita allo standard europeo per le emissioni dei veicoli.
- In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'impresa di situazioni di pericolo, quest'ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

8. Con la firma del contratto l'impresa assume l'onere a proprio carico di adottare nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81.

9. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'impresa restandone sollevato il Comune di Casteldaccia indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

10. L'impresa rimane obbligata ad osservare e fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate.

Art. 16- Esecuzione d'ufficio

1. In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, l'amministrazione comunale ha la facoltà, qualora la ditta appaltatrice, diffidata ad adempiere, non vi ottemperi nel termine impostogli dall'amministrazione stessa, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla ditta appaltatrice, maggiorate del 20% (venti per cento) per oneri di amministrazione, con possibilità per il comune di compensare, anche parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso la ditta appaltatrice.

Art. 17- Penalità

1. In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, gli uffici comunali competenti applicheranno le seguenti penalità.

| INADEMPIENZE E RELATIVE SANZIONI | |
|---|------------------------|
| mancato espletamento del servizio di nolo a caldo | €. 500,00/g |
| per ogni inadempienza agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori | 1,5 % costo mensile/g |
| per ogni inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. di categoria ai lavoratori | 1,2 % costo mensile/g |
| per ogni operatore senza idoneo vestiario e/o senza dispositivi di sicurezza | 0,2 % costo mensile/g |
| per ogni inadempienza agli obblighi assunti in relazione all'impiego di mezzi e/o attrezzature | 0,2 % costo mensile/g |
| per ogni inadempienza agli obblighi in materia di cooperazione | 0,6 % costo mensile/g |
| per ogni inadempienza agli obblighi in materia di documentazione | 0,5 % costo mensile/g |
| per ogni altra inadempienza non indicata ai precedenti punti | <1,0 % costo mensile/g |

2. In caso di recidiva le infrazioni commesse comporteranno l'applicazione delle penali descritte in misura doppia e l'eventuale ulteriore ripetitività delle inadempienze potrà dispiegare gli effetti di cui al successivo art. 19 punto 1 lettera b).

3. L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione, da parte del responsabile del procedimento, scritta (inviata via PEC) dell'inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare obiezione, presentando le proprie motivate controdeduzioni, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento. Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempienze e di disservizi, la ditta appaltatrice dovrà dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta (inviata via PEC) di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. La ditta appaltatrice, a richiesta dell'amministrazione comunale, dovrà essere in grado di documentare le giustificazioni addotte per la non corretta esecuzione del servizio.

4. Il recupero delle spese per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il pagamento dei danni, delle penali e delle sanzioni, potrà essere effettuato mediante compensazione in sede di liquidazione del primo

canone di appalto utile, ovvero mediante escussione parziale/totale della cauzione definitiva prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale.

5. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

6. L'Ente appaltante ha altresì, la facoltà, al verificarsi di gravi disservizi non eliminati nei tempi assegnati, nonostante diffida, ferme restando le penalità applicate, e salve le eventuali sanzioni di legge, di eseguire direttamente o di far eseguire ad altra impresa il servizio in via sostitutiva, rivalendosi, in danno, sull'impresa appaltatrice.

7. Penalità e sanzioni sono fra loro cumulabili e non fanno venire meno il diritto al risarcimento di eventuali anni ulteriori e, se del caso comporteranno la comunicazione del fatto contestato alle autorità competenti.

Art. 18- Obbligo di continuità dei servizi

1. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all'Amministrazione comunale.

2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Ditta appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 Giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Ditta appaltatrice si farà carico della dovuta informazione all'Ufficio Comunale competente mediante comunicazione scritta (inviata a mezzo PEC) almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

3. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 10 "Penalità" del presente Capitolato d'appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta appaltatrice. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l'Amministrazione comunale, si avvarrà delle condizioni di cui al successivo art. 9 "Esecuzione d'ufficio". La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi, non eseguiti dalla Ditta appaltatrice.

Art. 19- Risoluzione del contratto

1. Il Comune di Casteldaccia potrà procedere alla revoca dell'appalto, di diritto a sensi dell'art.1456 cod. civ., previa comunicazione a mezzo PEC alla ditta appaltatrice, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'atto di contestazione, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- b) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
- c) arbitrario abbandono, da parte della ditta appaltatrice o di subappaltatore autorizzato, dei servizi oggetto dell'appalto;
- d) gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- e) procurato grave danno ambientale
- f) quando la stessa ditta appaltatrice, senza il consenso preventivo della amministrazione comunale, abbia ceduto a terzi i diritti o gli obblighi relativi al contratto.

2. L'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'appalto con decorrenza immediata in caso di dichiarazione di fallimento dell'azienda;

- a) sentenze giudiziarie esecutive;
- b) mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e sue successive modificazioni);
- c) sospensione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
- d) la decadenza dai requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.
- e) in tutti gli altri casi espressamente contemplati dalle leggi e dal presente capitolato.

3. In caso di revoca totale o parziale dei servizi in appalto per applicazione del disposto di cui al primo e secondo comma del presente articolato, la ditta non potrà in alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese risarcitorie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando l'integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite.

4. La risoluzione anticipata del contratto comporterà, in ogni caso, l'incameramento di diritto della cauzione senza che ciò costituisca pregiudizio per la stazione appaltante per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 20- Responsabilità

1. La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il comune), esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di provvedere all'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi, inclusa la Stazione Appaltante tenendo conto delle specificità del servizio offerto e alle normali assicurazioni R.C. per automezzi per un massimale unico di almeno € 2.000.000,00 (duemilioni di euro) per ciascun mezzo.

3. L'appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento e del buon esito dei servizi assunti, nonché della disciplina e dei comportamenti dei propri dipendenti.

4. L'appaltatore risponde per ogni difetto dei mezzi, attrezzature e prodotti impiegati per l'esecuzione dei servizi, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose, per l'intera durata dell'appalto, sollevando il Comune di Casteldaccia e i suoi obbligati da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

5. Fatti salvi gli interventi in suo favore da parte delle società assicuratrici, l'appaltatore risponde comunque direttamente dei danni ambientali e/o alle persone e/o alle cose provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'Ente appaltante il quale in ogni caso, prelevandole a sua discrezione dalla cauzione o dai canoni mensili, ha la facoltà di incamerare le eventuali somme che è stato costretto a pagare a terzi per fatti o eventi rientranti nelle responsabilità dell'appaltatore.

6. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti dell'Ente appaltante in quanto obbligato a osservare le disposizioni di legge e i regolamenti comunali, espressamente quelli vigenti in materia di N.U., di Polizia Urbana e di Igiene Pubblica, nonché le ordinanze municipali emesse in tali materie dal Comune di Casteldaccia luogo di espletamento dei servizi affidati.

7. Oltre a quanto previsto in altri punti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà provvedere:

- a) alla fornitura, riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo di tutti i mezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione dei servizi;
- b) alla fornitura delle divise, munite di apposito contrassegno di riconoscimento, al personale, così come previsto dal C.C.N.L. e delle norme di salvaguardia dell'igiene e della salute, nonché a tutte le norme ed i dispositivi antinfortunistici;
- c) al trattamento economico sia ordinario che straordinario dovuto al personale, nonché ai relativi contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, previsti per legge e stabiliti dal contratto di categoria.
- d) indicare il nominativo di un responsabile, dotato di poteri decisionali, con recapito telefonico al quale il Comune di Casteldaccia potrà fare riferimento tutti i giorni compreso i festivi.

Art. 21- Osservanza delle leggi e dei regolamenti

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato d'appalto, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e più specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

2. La ditta appaltatrice, nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato d'appalto, è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che fossero emanate dal comune.

3. La ditta appaltatrice deve assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, secondo quanto meglio espresso all'art. 13 "*Sicurezza sul lavoro*" del presente Capitolato d'appalto.

Art. 22- Controversie

1. Nel caso di controversie insorte nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stese in via amministrativa, ai sensi della normativa vigente in materia. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria. E pertanto il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Termini Imerese (PA).

Art. 23– Rinvio a disposizione di legge

1. Per quanto non previsto e disposto dal presente Capitolato d'appalto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione in materia, emanata o da emanare.

Art. 24– Tracciabilità

1. La Ditta incaricata, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente atto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

2. L'impresa incaricata comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la risoluzione di diritto dell'atto, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 delle legge citata.

Art. 25– Tutela contro azioni di terzi

1. La Ditta assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di eventuali danni arrecati, sia all'Amministrazione che a terzi, dovuti a manchevolezze e/o a trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti.

2. L'affidatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivanti dai diritti di proprietà da parte di terzi in ordine alle forniture e ai servizi.

3. Viene altresì stabilita l'esclusiva responsabilità, civile e penale, della Ditta appaltatrice in conseguenza dell'inosservanza di leggi, decreti e regolamenti statali, regionali e comunali in vigore, sollevando così l'Ente da qualsiasi contestazione ed addebito.

Art. 26– Trattamento dati personali

1. La Ditta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in questione.

Art. 27– Deposito cauzionale

1. Il concorrente dovrà produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, il documento comprovante l'avvenuta costituzione, in favore del Comune, di una cauzione provvisoria in conformità di quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. n°50/2016 a garanzia delle obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta.

2. Tale cauzione dovrà essere pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto al netto dell'IVA.

3. Per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità EN ISO 9000 e EN ISO 14001 l'importo della cauzione è ridotto del 50%.

4. La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell'offerta, della corretta partecipazione alla gara, dell'adempimento dell'obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla partecipazione alla gara medesima, nonché a garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della conclusione del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione.

5. La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. n°50/2016.

6. La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena d'esclusione, valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

7. La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 103 D.Lgs. n°50/2016, dovrà, a pena di esclusione, essere a prima domanda, solidale, indivisibile e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione nonché all'eccezione di cui all'art.1957 c.c. secondo comma.

8. Unitamente alla cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall'art. 103 del D.Lgs. n°50/2016 per la puntuale esecuzione del contratto d'appalto. Al contrario verrà allegata la cauzione definitiva secondo l'art. 104 del D.Lgs. n°50/2016. E' prevista inoltre una polizza R.C.T. con massimale pari al valore del contratto.

9. Le cauzioni dovranno essere intestate al Comune di Casteldaccia.

10. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'amministrazione comunale avrà il diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prevista.

11. La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di reintegrare l'importo della cauzione qualora l'amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

12. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze della ditta appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dall'amministrazione comunale, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa.

13. Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà della ditta appaltatrice nelle necessarie quantità.

Art. 28- Modificazioni servizi

1. Qualsiasi variazione economica dei servizi delle forniture conseguente a modificazioni richieste dalla amministrazione, sarà oggetto di apposito atto gestionale (deliberativo o di determinazione) riportante in allegato la relativa scheda di analisi di costo.

Art. 29- Firma del contratto

1. La mancata assunzione dei servizi e della fornitura, richiesta dall'Appaltante sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei servizi e la mancata presentazione dei documenti richiesti per la stipula del contratto d'appalto equivalgono a rinuncia alla stipula stessa.

2. La ditta darà inizio al servizio e alla fornitura nel termine sopra indicato.

3. In tal caso, l'Ente ha facoltà di procedere alla revoca dell'affidamento, all'automatico incameramento della cauzione prestata e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria di gara.

4. Alla firma del contratto, a norma degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'appaltatore deve specificatamente dichiarare per iscritto l'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente capitolato e negli stessi articoli del c.c.

5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore o la firma del verbale di consegna, anche se sotto riserva di legge, equivalgono a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle leggi vigenti in materia di contratti pubblici, in quanto applicabili.

6. L'Ente Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in corso, nel suo complesso del servizio oggetto dell'Appalto, senza penalità, indennità o altro tipo di corrispettivo, nel caso previsto dall'art. 198, comma 1, secondo periodo del Codice dell'ambiente, qualora l'Amministrazione dovesse decidere per nuove o diverse forme di gestione dei servizi, in base alle possibilità consentite o imposte dalla normativa. Il contratto sarà da intendersi automaticamente risolto, senza alcun titolo di indennizzo o penalità, nel momento in cui dovesse definirsi la procedura per l'affidamento del servizio di cui all'art. 15 della L.R. 9/2010 e s.m.i. da parte delle S.R.R. "Palermo Area Metropolitana".

Art. 30- Spese ed oneri fiscali

1. Tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi e della fornitura nonché le spese per la commissione di gara sono a carico della ditta appaltatrice.

2. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese, imposte e tasse, inerenti la stipula del contratto, bollo, diritti, ecc.

3. Qualora in futuro fossero emanate Leggi, Regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Art. 31- Riservatezza

1. L'impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune di Casteldaccia.

2. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli o fotografie sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuta a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune di Casteldaccia.

3. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 32- Disposizioni finali

1. L'impresa appaltatrice si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi e della fornitura, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi e la fornitura oggetto del presente.

2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia al Codice Civile, alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme

igieniche e sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Siciliana, nonché di tutte le disposizioni emanate dal Comune di Casteldaccia, in materia, sotto forma di regolamenti e/o ordinanze..

Art. 33- ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato d'Oneri i seguenti allegati:

ALLEGATO "A" – COMPUTO ESTIMATIVO COSTO SERVIZIO NOLO A CALDO

ALLEGATO "B" – QUADRO ECONOMICO COSTO SERVIZIO NOLO A CALDO

ALLEGATO "C" – SCHEDA TECNICA - AUTOMEZZO NOLO A CALDO

IL RESPONSABILE DELL'AREA V^

(Arch. Maria De Nardo)

